

- Il Revisione unico attesta che le variazioni proposte sono:
- Attendibili sulla base dell'esercizio delle entrate previste;
- Congruue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Revisione Unico.

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificata l'insistenza di altri debiti non bilanciati, non riconosciuti e non finanziati alla data del 30/07/2018.

- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.
Li 29/07/2018

Il Revisione Unico
Dott.ssa Maria Francesca Scanu

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 26/07/2018;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018-2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 26/07/2018

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Francesca Scanu

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			-
2	Trasferimenti correnti	2.864.268,47		2.864.268,47
3	Entrate extratributarie	21.500,00		21.500,00
4	Entrate in conto capitale	84.500,00		84.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	485.500,00		485.500,00
	Totale	3.455.768,47	-	3.455.768,47
	Totale generale delle entrate	3.455.768,47	-	3.455.768,47

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	2.885.768,47		2.885.768,47
2	Spese in conto capitale	84.500,00		84.500,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti			-
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	485.500,00		485.500,00
	Totale generale delle spese	3.455.768,47	-	3.455.768,47

TIPO	ANNUALITA' 2018 (Cassa)	BILANCIO ATTUALE	VARIABILI	BILANCIO ASSESSATO
FONDO DI CASSA				
1	Entrate correnti di esercizio			
2	Entrate straordinarie			
3	Entrate finanziarie			
4	Entrate in conto capitale			
5	Entrate da recupero di			
6	Entrate finanziarie			
7	Entrate da recupero di			
8	Entrate finanziarie			
9	Entrate da recupero di			
	Totale	4.329.002,53		4.329.002,53
Totale Generale delle entrate				
1	Entrate correnti	4.329.002,53		4.329.002,53
2	Entrate straordinarie			
3	Entrate finanziarie			
4	Entrate in conto capitale			
5	Entrate da recupero di			
6	Entrate finanziarie			
7	Entrate da recupero di			
8	Entrate finanziarie			
9	Entrate da recupero di			
	Totale Generale delle entrate	4.329.002,53		4.329.002,53
SALDO DI CASSA				
		4.329.002,53		4.329.002,53

TITOLO	ANNUALITA' 2018 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA			
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>			-
1				
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.507.260,46		3.507.260,46
3	<i>Entrate extratributarie</i>	45.064,98		45.064,98
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	889.323,87		889.323,87
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
6	<i>Accensione prestiti</i>			-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	487.354,21		487.354,21
	Totale	4.929.003,52	-	4.929.003,52
	Totale generale delle entrate	4.929.003,52	-	4.929.003,52
1	<i>Spese correnti</i>	4.263.227,86		4.263.227,86
2	<i>Spese in conto capitale</i>	561.928,94	300.000,00	861.928,94
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>			-
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>			-
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	487.417,62		487.417,62
	Totale generale delle spese	5.312.574,42	300.000,00	5.612.574,42
	SALDO DI CASSA	- 383.570,90	- 300.000,00	- 683.570,90

TITOLO	ANNUALITA' 2018 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	107.970,92		107.970,92
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	516.828,62		516.828,62
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		300.000,00	300.000,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			-
2	Trasferimenti correnti	2.738.489,62		2.738.489,62
3	Entrate extratributarie	21.500,00		21.500,00
4	Entrate in conto capitale	84.500,00		84.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti			-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	485.500,00		485.500,00
	Totale	3.329.989,62	-	3.329.989,62
	Totale generale delle entrate	3.954.789,16	300.000,00	4.254.789,16
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	2.867.960,54		2.867.960,54
2	Spese in conto capitale	601.328,62	300.000,00	901.328,62
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti			-
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	485.500,00		485.500,00
	Totale generale delle spese	3.954.789,16	300.000,00	4.254.789,16

- * Verificare tutte le voci di entrata e di spesa della gestione ed
- * Verificare la necessità delle contropartite contabili
- * Il conto svogliamento del conto - a bilancio del conto - a bilancio

Dagli atti a carico dell'operazione emessa che non sono stati seguiti dal bilancio da
ipotesi.
I Responsabili del Servizio non hanno seguito, l'entrata di bilancio e la gestione
addebito a parte corrente e/o capitale, di conseguenza con una gestione senza
Il Responsabile Unico, pertanto, prende atto che non sono state apportate le
controlli al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e in merito al bilancio sono
garanti dell'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella
gestione in conto residuo

Con l'operazione di assegnamento al municipio applicate nel bilancio) dopo di quanto di

amministrativa di euro 300.000,00 così composta:	
fondi accantonati	per euro _____
fondi vincolati	per euro _____
fondi destinati agli investimenti	per euro _____
fondi disponibili	per euro 300.000,00

è destinata per euro 300.000,00 all'acquisto di mezzi per la gestione civile.
Il Responsabile Unico prende atto dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti dal
Sindaco delegato per tutti i comitati.

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Con l'operazione di assestamento si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 300.000,00 così composta:

fondi accantonati	per euro _____;
fondi vincolati	per euro _____;
fondi destinati agli investimenti	per euro _____;
fondi disponibili	per euro 300.000,00.

e destinata per euro 300.000,00 all'acquisto di mezzi per la protezione civile.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte dell'Assemblea dei Sindaci, riepilogate, per titoli, come segue:

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone: "Il bilancio di amministrazione è costituito in forma di bilancio di esercizio, con la suddivisione in sezioni, sottosezioni, capitoli, articoli, paragrafi, punti, lettere, numeri, ecc., secondo le esigenze della amministrazione".

2. La prima parte dell'articolo di amministrazione, contenente le sezioni, sottosezioni, capitoli, articoli, paragrafi, punti, lettere, numeri, ecc., secondo le esigenze della amministrazione, non può essere modificata con provvedimento di bilancio, per la finalità di seguito indicata:

- a) per la copertura di debiti non bilanciati;
- b) per i provvedimenti in corso per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 183 non può essere modificata con provvedimento;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il raggiungimento delle spese correnti a rientro non preventivato;
- e) per l'estensione dell'ambito del bilancio.

3. La prima parte dell'articolo di amministrazione non può essere modificata nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 183 e 184, fatto salvo l'uso per provvedimenti di bilancio di cui all'art. 187.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisione Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle attività;
- b) la dichiarazione di insussistenza dei debiti non bilanciati rilasciata dai responsabili del servizio e di esistenza di debiti con proposta di finanziamento e risarcimento;
- c) la dichiarazione dei responsabili del servizio e dei responsabili del servizio finanziario attestante che non si verificano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del bilancio;
- d) l'aggiornamento del progetto preventivo relativo alla possibilità di raggiungere gli obiettivi del bilancio di bilancio e dei saldi di bilancio pubblico.

Il Revisione Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato al D.Lgs. 267/2000, punto 4.2 lettera g).

Con nota n. 888/4 Responsabili del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili del Servizio le seguenti informazioni:

- * l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- * l'esistenza in dati, fatti e situazioni che possono far prevedere l'ipotesi di un avanzo di gestione o di amministrazione, con riguardo alla gestione di competenza di classe ovvero della gestione finanziaria.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota n. 898 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mentre la gestione è affidata al gestore, il gestore è tenuto a garantire la trasparenza dell'attività gestionale, al fine di assicurare la responsabilità del proprio operato".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa procedura per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al presente art. 21 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono effettuare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri di cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo creato in duplice esigibilità rispetto alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate, soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accantonamento negativo, gli enti devono adottare contenzioso.

- Le misure necessarie al rispetto del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione per sviluppo della gestione di competenza della gestione dei residui ed acciti, in virtù del nuovo bilancio amministrato dalla gestione di cassa.

- I provvedimenti di riparo di eventuali debiti non bilanciati di cui all'art. 154 del TUEL;
- L'adeguamento del fondo creato in duplice esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

- Le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoscritta dall'Assemblea di Stato nel gennaio 2014 ha l'obiettivo di

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il patrimonio degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, decidendo le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali imposti dal Cipe.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea di Sindaci ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti valutazioni:

Delibera n. 13 del 13/07/2018

In data 28/07/2018 è stata sottoposta al Presidente Unico, per la successiva presentazione all'Assemblea del Sindaco, nella prima seduta della proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento è cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 183 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di gestione, sono tenuti a mantenere in ogni momento un bilancio di gestione che, per quanto riguarda le spese, non deve essere superiore a quello approvato in sede di bilancio. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

2. Con l'approvazione del bilancio di gestione, la Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

3. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

4. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

5. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

6. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

7. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

8. La Giunta comunale deve approvare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organico consuntivo provvisorio con delibera e dati del bilancio di gestione. Il bilancio di gestione deve essere approvato dalla Giunta comunale, con potestà di approvazione e di modifica, secondo le norme contenute nell'articolo 183 del TUEL, comma 6.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni:

Delibera n° 13 del 13/07/2018

In data 25/07/2018 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione all'Assemblea dei Sindaci, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

UNIONE DI COMUNI MEILUGU

Provincia di Sassari

PARERE DEL REVISORE UNICO SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

I.

ASSETTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verba n. 4 del 25/07/2018

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assettamento generale

PREMESSA

In data 02/05/2018 con deliberazione n. 76 l'Assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

In data 18/07/2018 con deliberazione n. 77 l'Assemblea dei sindaci ha approvato il rendiconto 2017, determinando un risultato di amministrazione di euro 1.008.217,70 così composto:

fondi accantonati	per euro 7.271,58
fondi vincolati	per euro 0,00
fondi destinati agli investimenti	per euro 1.527.500,00
fondi disponibili	per euro 882.190,12

UNIONE DI COMUNI MEIOLOGU

Provincia di Sassari

PARERE DEL REVISORE UNICO SU

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E

ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO

Verbale n. 4 del 26/07/2018

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 02/05/2018 con deliberazione n. 16 l'Assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

In data 19/07/2018 con deliberazione n. l'Assemblea dei sindaci ha approvato il rendiconto 2017, determinando un risultato di amministrazione di euro 1.008.217,70 così composto:

fondi accantonati	per euro 7.271,56;
fondi vincolati	per euro 0,00 ;
fondi destinati agli investimenti	per euro 115.750,00;
fondi disponibili	per euro 885.196,14.